

del 2 marzo 2024



Riconosciuto il diritto all'adeguamento dell'indennità di bilinguismo

Con la recente sentenza n. 56/2024 il TRGA di Bolzano si è occupato della rivendicazione azionata da un consistente gruppo di colleghi che rivendicavano il diritto a vedersi riconoscere l'indennità di bilinguismo in misura superiore a

quella loro attribuita.

Il presupposto della controversia trae origine, come spiega la pronuncia in commento, nella speciale normativa secondo la quale "L'accesso al pubblico impiego in provincia di Bolzano richiede l'attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca nel grado corrispondente a quello del titolo di studi prescritto per l'accesso alla funzione ed è remunerato con un'indennità detta di bilinguismo, modulata in ragione del grado dell'attestato medesimo, salvi i casi di discrasia tra titolo di studi richiesto per l'accesso e grado dell'attestato in concreto posseduto; in tali casi l'indennità di bilinguismo corrisponde all'attestato posseduto, se inferiore a quello richiesto per l'accesso, oppure, nel caso inverso in cui l'attestato di bilinguismo posseduto sia superiore al titolo di studi richiesto per l'accesso, l'indennità è determinata tenendo conto del grado dell'attestato corrispondente al titolo di studi d'accesso".

In altre parole, è irrilevante il livello dell'attestato di conoscenza linguistica posseduto, perché l'indennità viene corrisposta nella misura prevista dal titolo di studio richiesto per accedere al ruolo della P.A. a cui appartiene il dipendente. Sennonché, a far data dall'entrata in vigore del D. Lgs. 95/2017 (c.d. Riordino delle carriere), mentre fino ad allora il titolo di studio richiesto per partecipare ai concorsi da Allievo Agente era il diploma di scuola media inferiore, i candidati devono oggi disporre del diploma di scuola media secondaria superiore.

Conseguentemente a tale modifica ordinamentale gli Agenti assunti post riordino, in possesso dell'attestato di bilinguismo, si sono visti riconoscere l'indennità corrispondente al superiore titolo di studio, mentre a quelli entrati nei ruoli della Polizia di Stato anteriormente al riordino del 2017 è stata mantenuta l'attribuzione del livello inferiore.

I colleghi iscritti al Siulp in servizio nella provincia di Bolzano si sono quindi rivolti alla nostra Segreteria territoriale che ha, dapprima, inutilmente, cercato di sollecitare l'Amministrazione a ristabilire l'equilibrio retributivo. Costatata la mancanza di riscontro alle istanze formulate, il Siulp di Bolzano non ha potuto far altro che promuovere un ricorso collettivo, facendosi carico delle relative spese, avvalendosi della consulenza e del patrocinio dello Studio Legale Pansini di Verona.

La tesi fatta valere in sede di ricorso, e cioè la sussistenza di una disparità di trattamento, ancor più paradossale perché penalizza il personale più anziano, ed il conseguente diritto di esso ad avere il medesimo trattamento riconosciuto ai neo assunti, è stata integralmente accolta dal Collegio giudicante, secondo il quale la natura dinamica dell'indennità di bilinguismo, e dunque l'adeguamento all'eventuale modifica dei requisiti previsti per accedere ad un determinato ruolo della P.A., "trova, del resto, il proprio fondamento nel principio costituzionale di uguaglianza, il quale non tollera che due impiegati pubblici che ricoprono e svolgono la medesima funzione e siano entrambi in possesso, per svolgerla adeguatamente (art. 1, comma 1, D.P.R. n. 752/1976), dell'attestato di conoscenza delle due lingue nel medesimo grado, pur a fronte dell'identica conoscenza linguistica utilizzata per il "buon andamento del servizio", siano remunerati, in maniera differente, in ragione della sola circostanza accidentale, inidonea a giustificare un trattamento impari, di aver avuto accesso alla funzione in momenti diversi, caratterizzati da diversi requisiti d'accesso". Da cui la conclusione che "spetta ai ricorrenti, a partire dall'entrata in vigore del D. Lgs. n. 95/2017, che ha introdotto il diploma d'istruzione secondaria di secondo grado quale requisito d'accesso alla funzione di agente di PS ricoperta, rispettivamente dal quinquennio antecedente all'intimazione che ha interrotto, per ciascuno di essi, la prescrizione del diritto, l'indennità di bilinguismo per il corrispondente attestato B2 di conoscenza della lingua (ex patentino B), da essi in effetti vantabile".

Ai ricorrenti dovrà quindi essere riconosciuto, oltre all'adeguamento dell'indennità, anche l'arretrato maturato nel quinquennio precedente alla data di intimazione notificata all'Amministrazione, con i relativi interessi.

Un risultato, quello ottenuto, reso possibile solo grazie alla caparbità del Siulp di Bolzano, al quale si potranno rivolgere i colleghi che si trovino nella medesima situazione di cui si è occupata la sentenza, onde valutare se sussistano le condizioni per mettere in cantiere ulteriori analoghe iniziative.

Maggiorazione R.I.A. (Retribuzione Individuale di Anzianità)

Nel numero **5 2024 del 3 Febbraio 2024** di questo notiziario abbiamo rappresentato come, a nostro avviso, la Sentenza della Corte costituzionale n.4/2024, non potesse spiegare effetti in relazione al comparto Sicurezza e difesa, riguardando esclusivamente il personale del Comparto Ministeri.

La nostra posizione è stata recentemente confermata dal Servizio TEP del Ministero dell'Interno che, a seguito delle numerose istanze presentate dal personale della Polizia di Stato circa l'applicazione della sentenza del giudice delle leggi, emanata in relazione al Comparto Ministeri, ha diramato, con l'appunto mensile del mese di Febbraio 2024, i seguenti chiarimenti:

“Per il personale della Polizia di Stato, la RIA è stata introdotta dall’art. 3 del d.P.R. n.150/1987, ed è tutt’ora corrisposta in maniera residuale agli aventi diritto.

La sua entità è data dal valore per classi e scatti in godimento al 31 dicembre 1986, con l’aggiunta della valutazione economica dei ratei di classe e scatti maturati al 31 dicembre 1986.

Con l’attuazione del decreto legislativo n.193/2003, a decorrere dal 1.1.1995 non è stato più previsto alcun incremento e l’importo è stato di fatto “congelato”.

Per il personale di cui trattasi la RIA è stata incrementata con il d.PR n. 147/1990 che, a differenza dell’adeguamento avvenuto per il personale del Comparto Ministeri con il d.PR 44/1990, non stabiliva alcuna peculiarità. La sentenza, pertanto non produce i suoi effetti sulla RIA corrisposta al personale della Polizia di Stato. Si prega di voler informare il personale interessato del contenuto della presente.”

Rivalutazione importi Assegno Unico e soglie ISEE

Con il **messaggio n. 572 dell’8 febbraio 2024**, l’INPS ha comunicato la rivalutazione, dalla mensilità di febbraio 2024, dell’importo dell’Assegno Unico e la corresponsione del conguaglio degli arretrati spettanti per il rateo di gennaio. La perequazione (+5,4%) riguarda tutti gli importi (comprese le maggiorazioni). L’importo massimo spettante passa da 189,2 a 199,4 euro ed il minimo che sale da 54,10 a 57 euro (con arrotondamento).

Assieme ai nuovi importi, aumentano poi tutte le maggiorazioni secondo le regole previste, applicando in ciascun caso la rivalutazione 2024 rispetto a quanto era previsto fino alla mensilità di dicembre 2023.

La rivalutazione interessa, altresì, le soglie ISEE per l’accesso al beneficio e per la quantificazione dell’Assegno con la conseguenza che potrebbero verificarsi passaggi di scaglione rispetto all’Assegno Unico di gennaio.

Detto questo, dal momento che anche gli importi del sussidio economico si rivalutano in pari misura, potrebbero esserci particolari sorprese positive: con lo stesso ISEE, infatti, adesso si ha diritto a un importo più alto, sia per la rivalutazione in sé del beneficio sia perché si rientra in una delle fasce di reddito per la quale l’Assegno unico spettante è maggiore.

Nel messaggio dell’istituto previdenziale è contenuta la tabella completa con gli importi e le maggiorazioni.

Richiesta incontro urgente – Problematiche e ritardi nel pagamento dello straordinario

Riportiamo il testo della lettera inviata in data 26 febbraio u.s. al Dipartimento della P.S. – Ufficio per le Relazioni Sindacali:

“Preg.mo Direttore,

l’adempimento dei diversificati compiti istituzionali demandati agli Uffici della Polizia di Stato richiede, con sempre maggiore esigenza, l’effettuazione di lavoro straordinario eccedente l’orario d’obbligo giornaliero. Senza il quale l’intera missione istituzionali subirebbe evidenti ripercussioni operative, per scelte incidenti sulla tematica dei pensionamenti e del turnover. La tematica, come noto, è stata, nel tempo, oggetto di una serie di atti di indirizzo unilaterali da parte dell’Amministrazione, tra cui, in particolare, la circolare della Direzione centrale del personale n. 333-G/2.1.84 del 29 dicembre 1999 e le successive circolari della Direzione centrale per le risorse umane del 15 luglio 2013 e del 3 febbraio 2015 per i diversi profili in rilievo indirizzate sostanzialmente sia all’efficiente gestione delle risorse umane, anche in un’ottica di tutela della salute dei lavoratori, e sia all’impegno delle risorse finanziarie disponibili.

Di recente, con circolare 0004126 del 13 febbraio 2024, è stato reso pubblico che, in virtù di un’analisi dei dati rilevati dalla Direzione Centrale per i Servizi Ragioneria, si sono evinti delle criticità significative relativamente alla copertura finanziaria, per il pagamento delle ore in esubero di straordinario, rispetto agli stanziamenti di bilancio. La scelta dell’Amministrazione di fornire delle precisazioni, allo scopo non solo di assicurare uniformità procedurale e documentale, ma anche di orientare l’attività istituzionale ai principi di efficienza ed economicità, in un contesto che richiede comunque, quotidianamente, un impegno straordinario per corrispondere alle molteplici esigenze di sicurezza della collettività, mal si concilia però sia con il numero dei poliziotti in servizio, anche in relazione all’età media anagrafica, sia con gli attuali moduli operativi che dovrebbero essere oggetti di un confronto per poterli rendere meno gravosi per i poliziotti. Lo strumento dello straordinario programmato deve essere utilizzabile in base a dei progetti per soddisfare esigenze non propriamente emergenti, bensì programmabili nell’ambito di una ordinata attività sia d’ufficio che operativa. Mentre un’attenzione merita lo straordinario emergente giacente sul presupposto normativo del lavoro straordinario obbligatorio costituito dall’articolo 63, comma 4, della legge 1° aprile 1981, n. 121.

L'articolo 63, dunque, prevede un obbligo di prestazione di lavoro straordinario, subordinandolo alla presenza di esigenze di servizio non prevedibili che, per l'appunto, rendono necessario e indifferibile il permanere in servizio senza soluzione di continuità. Verificata la sussistenza delle "esigenze di servizio", come rimarcato nelle varie circolari, i predetti dirigenti/responsabili sarebbero tenuti a rilasciare una preventiva e formale autorizzazione a svolgere lo straordinario emergente. La necessità di tale autorizzazione, secondo l'Amministrazione, si giustifica in ragione delle sue funzioni, tutte riferibili alla concreta attuazione dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento cui, ai sensi dell'articolo 97 Cost., deve essere improntata l'azione della pubblica amministrazione. Fatta eccezione, naturalmente, per quei servizi che non possono subire alcuna interruzione ovvero quelle attività operative per la cui tempestività risulta compatibile una mera autorizzazione informale, successivamente ratificata a fine servizio.

Sul territorio, purtroppo, probabilmente perché in prima specie alcune articolazioni hanno inteso la circolare come un momento di anacronistica gestione, stanno nascendo numerosi problemi soprattutto con riferimento alla parte che, laddove specifiche esigenze richiedano l'effettuazione di lavoro straordinario emergente che vada oltre le quattro ore giornaliere individuali, i dirigenti degli uffici provvederanno a redigere apposita relazione da custodire agli atti d'ufficio, attestante le specifiche contingenze giustificative delle prestazioni rese in eccedenza, effettuando anche un periodico monitoraggio ogni quindici giorni sull'effettuazione dello straordinario nell'ambito del proprio ufficio, al fine di monitorare l'utilizzo rispetto alle quote assegnate.

A questo problema, non di poco conto, si aggiunge il fastidioso ritardo del pagamento degli esuberanti inseriti nel terzo "basket". Con circolare N. 555/V-RS/Area 1^ prot. 0017336 del 23 novembre 2023, avente a oggetto la liquidazione dei compensi per le prestazioni di lavoro straordinario rese in eccedenza, la Direzione Centrale per i servizi di ragioneria comunicò che, con il cedolino di dicembre, sarebbero state liquidate le prestazioni di lavoro straordinario, rese in eccedenza ai limiti mensili, nel periodo maggio-giugno 2022. Nonostante le rassicurazioni più volte fornite dall'Amministrazione e dallo stesso Governo, siamo costretti a dover ricordare il mancato pagamento delle ore eccedenti relative alle prestazioni di straordinario effettuato da luglio 2022 a oggi, straordinario svolto per effetto dei numerosi servizi effettuati e contabilizzati nel c.d. "terzo basket".

I vari stanziamenti appositamente licenziati dalle varie leggi di stabilità e ottenuti grazie alle iniziative del Siulp e alla sinergica azione svolta con la stessa Amministrazione, avevano fatto ben sperare che, finalmente, i colleghi potessero entrare in possesso delle somme che vantano per le prestazioni effettuate quasi due anni fa. Le nostre segreterie provinciali, in più occasioni, hanno rappresentato l'esigenza di dare corso alla liquidazione delle ore di straordinario eccedente effettuato dal personale e ampiamente documentato in relazione a pressanti e inderogabili esigenze di servizio, aggravate dalla cronica mancanza di personale che richiede a quelli in servizio, sforzi continui per impieghi oltre l'orario ordinario per far fronte all'assolvimento delle missioni istituzionali.

A corollario di quanto già esposto, non si può sottacere degli sforzi fatti proprio dal Siulp per ottenere che i fondi concernenti il pagamento delle prestazioni straordinarie non fossero più vincolati all'emanazione del decreto interministeriale necessario a fissare gli appostamenti spettanti alle singole amministrazioni e che, come noto, faceva maturare un ritardo aggiuntivo di alcuni mesi prima che le somme fossero esigibili.

Oggi tutto questo ritardo non avrebbe più dovuto verificarsi proprio in forza della previsione normativa che consentirebbe di poter erogare sino al 90% delle somme spese l'anno precedente già a decorrere dal mese di gennaio. Inoltre, senza voler ulteriormente tediare la Sua opera all'interno della nostra Amministrazione, le ricordiamo che in virtù dell'aumento del tasso d'inflazione le cifre maturate due anni fa non avranno, oggi, lo stesso potere d'acquisto.

Quindi, premesso quanto sopra, conoscendo la Sua sensibilità e l'impegno che quotidianamente profonde per migliorare le condizioni di lavoro e retributive dei Colleghi, con la presente le chiediamo di valutare attentamente la possibilità di un incontro finalizzato ad un confronto anche per discutere di eventuali nuovi moduli operativi che possano essere poi fusi in un nuovo provvedimento che garantisca ad esempio, i servizi di scorta, di ordine e sicurezza pubblica, di interventi in materia di immigrazione e di respingimenti alla frontiera, nonché accompagnamenti all'estero e i servizi nei vari centri di permanenza per i rimpatri. Una pluralità di servizi che solo per sintesi non li elenchiamo. Ma la casistica è ampia. Certi di un Suo fattivo e risolutivo intervento, si coglie l'occasione per inviare cordiali saluti."

Piattaforma per il trattamento informatizzato delle istanze di riconoscimento di vittima del dovere

Con [circolare prot.0006519 del 26 febbraio 2024](#) il Dipartimento della P.S. ha comunicato che al fine di uniformare e snellire tale procedimento, è stata realizzata una piattaforma informatica dedicata alla ricezione ed alla trattazione delle istanze di competenza del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

Il portale, raggiungibile all'indirizzo www.vittimedeldoveredipartimentops.interno.gov.it, consentirà, a far data dal 1° marzo p.v., di presentare, in un'unica soluzione, l'istanza corredata dalla necessaria documentazione", e di visualizzarne lo stato di avanzamento).

L'accesso al portale sarà consentito unicamente, tramite identità digitale (SPID) o tramite carta d'identità elettronica (CIE), al diretto interessato o ai familiari superstiti.

Con l'entrata in vigore del nuovo sistema informatico non saranno, infatti, più prese in considerazione le domande presentate con modalità difformi da quelle sopra indicate.

Distribuzione nuove cards buoni pasto in formato elettronico “Up Day”

Con [circolare Prot. 0003840 del 26 febbraio 2024](#) il Dipartimento della P.S. ha comunicato che dal 27 febbraio p.v. saranno in distribuzione

le nuove tessere ticket restaurant della Società UP DAY Service, in sostituzione di quelle della Società Repas Lunch Coupon sinora utilizzate, andate in scadenza il 31.12.2023.

Diversamente dai precedenti fornitori del servizio, la Società UP DAY Service non richiede l'obbligo della registrazione della card sul relativo sito web, se non ai fini di servizi aggiuntivi che esulano dall'utilizzo della carta stessa, in quanto le tessere saranno attive già

all'atto della consegna e, di conseguenza, i tickets accreditati su di esse, relativi all'aliquota residuale del bimestre novembre/ dicembre 2023, sono immediatamente spendibili.

La franchigia per le detrazioni fiscali si applica ai singoli redditi in caso di dichiarazione congiunta

Un nostro lettore ci chiede di chiarire se la franchigia di 260 euro relativa alle detrazioni da effettuare in sede di dichiarazione dei redditi per coloro che superano la soglia di 50mila euro (collocandosi nel terzo ed ultimo scaglione per il relativo anno d'imposta) si applica ai singoli redditi dei due coniugi, senza che ne rilevi la somma.

Al riguardo, l'Agenzia delle entrate a specifica Faq ha precisato che dichiarazione dei redditi è individuale, anche nel caso dei coniugi.

Quindi, ognuno dei due applicherà lo scaglione IRPEF al quale appartiene e, anche nel caso di dichiarazione congiunta, la tassazione

si calcolerà e applicherà disgiuntamente ai redditi di ciascuno dei contribuenti separatamente considerati.

Pertanto, se marito e moglie hanno entrambi un reddito da 30mila euro, nessuno dei due subirà il taglio delle detrazioni IRPEF previsto dalla franchigia, perché si collocano entrambi sotto la soglia dei 50mila euro.

Se invece uno dei due superasse i 50mila euro e l'altro no, solo al coniuge che raggiunge il terzo scaglione si applicherà la franchigia, mentre l'altro potrà utilizzare interamente le detrazioni.

La franchigia è una riduzione delle detrazioni spettanti pari a 260 euro. Quindi, se le detrazioni sono sotto questa soglia, sostanzialmente non si applicano, mentre se la superano si utilizzano in base alla parte eccedente.

Il vantaggio della dichiarazione congiunta è soltanto procedurale, perché si presenta un'unica dichiarazione e si può utilizzare lo stesso sostituto d'imposta, ad esempio per il recupero di detrazioni fiscali in caso di incapacienza.

Bonifici istantanei senza costi nella UE

I prestatori di servizi di pagamento come le banche che forniscono bonifici standard in euro, saranno tenuti anche a offrire il servizio di invio e ricezione di pagamenti istantanei in euro. Le (eventuali) commissioni applicate non devono essere superiori alle commissioni applicate ai bonifici standard.

Si tratta della proposta approvata dal Parlamento e dal Consiglio UE che punta a velocizzare i trasferimenti tra IBAN nello Spazio Economico Europeo su circuito SEPA (Single Euro Payments Area: Area unica dei pagamenti in euro), incentivando il ricorso alle transazioni completate in pochi secondi e sempre disponibili (h24).

Saranno le banche e i prestatori di servizi di pagamento a fare in modo che i bonifici siano processati nei tempi indicati in tutti gli Stati membri UE che utilizzano l'euro. Negli altri Paesi, invece, le nuove regole saranno applicate per i conti bancari che prevedono la possibilità di effettuare operazioni in euro, tuttavia con un maggiore tempo di transizione.

Per i prestatori di servizi di pagamento sarà anche obbligatorio dotarsi di appositi sistemi di sicurezza antifrode, anche in questo caso senza costi aggiuntivi. L'obiettivo è quello di verificare l'identità del destinatario e sarà possibile fissare un importo massimo per i bonifici istantanei in euro.

Nello specifico, il nuovo Regolamento prevede quattro condizioni per rendere i pagamenti istantanei in euro universalmente disponibili:

- obbligo per i fornitori di bonifici in euro di offrire una versione istantanea;
- obbligo di garantire un'offerta di pagamenti istantanei a un prezzo non superiore a quello dei bonifici non istantanei;
- obbligo di verifica IBAN (corrispondenza con il nome del beneficiario indicato) per evitare errori e frodi;
- verifica massiva e quotidiana dei clienti rispetto agli elenchi delle sanzioni UE (non una per una).

Per quanto riguarda i costi, invece, il nuovo regolamento non prevede oneri aggiuntivi applicati dalle banche, che non potranno imporre tariffe superiori a quelle previste per le operazioni di trasferimento di credito non istantanee.

La proposta di Direttiva UE aggiorna il regolamento SEPA risalente al 2012, mirando a uniformare un mercato che ad oggi vede ogni banca offrire o meno il servizio e fissare un prezzo diverso per questa formula di transazione, a volte anche con commissioni molto salate. L'obiettivo è quello di allineare il costo dei bonifici immediati in euro a quello degli analoghi bonifici ordinari.



il 2 marzo ricorre il 21° anniversario della morte del collega Emanuele Petri, medaglia d'oro al valor civile, ucciso dalle Brigate Rosse nell'adempimento del proprio dovere, nel corso di un controllo di routine effettuato sul treno Roma – Firenze. Il SIULP ricorda con affetto Emanuele e si stringe attorno alla sua famiglia per rinnovarne la memoria e celebrare il suo impegno umano e professionale.

PROGRAMMA

Ore 10.30 – Deposizione corona alla Stazione di Castiglion Fiorentino – Piazza Emanuele Petri;

Ore 10.40 – Interventi delle Autorità

Rivisitato il paniere Istat per misurare l'andamento dei prezzi rispetto all'inflazione

Come tutti gli anni, l'Istituto di statistica ha aggiornato i beni chiave per misurare l'andamento dei prezzi rispetto all'inflazione selezionando quelli più rappresentativi degli acquisti delle famiglie: per il 2024, sono 1915 i prodotti nel paniere.

Fra le new entry 2024, dominano gli accessori elettrici (deumidificatore e purificatore d'aria, la piastra per capelli, lo scaldaletto, il rasoio) ed i corsi sportivi (tennis, acquagym, calcio e calcetto), mentre fra i prodotti eliminati spicca l'e-book reader. In generale, aumenta anche il peso di servizi ricettivi e di ristorazione (+1,1%), trasporti (+0,6%) e altri beni e servizi (+0,4%), mentre si riduce quello di mobili, articoli e servizi per la casa (-0,8%), abitazione, acqua, elettricità e combustibili e abbigliamento e calzature (-0,5%).

L'andamento dei prezzi a gennaio ha segnato un nuovo aumento dello 0,8% su base annua, più sostenuto rispetto allo 0,6% di dicembre, mentre su base congiunturale l'incremento è dello 0,3%.

L'accelerazione di gennaio è dovuta all'aumento dei prezzi dei trasporti (da +3,7% a +4,3%) e dei beni alimentari non lavorati (da +7,0% a +7,5%) e alla riduzione della flessione dei beni energetici regolamentati (da -41,6% a -21,4%). Scendono invece i costi dei servizi relativi all'abitazione (da +4,2% a +2,9%) e dei beni durevoli (da +1,5% a +0,8%).

Attivo il portafoglio digitale tramite l'app IO

Da mercoledì 31 gennaio dovrebbe essere attivo il servizio IT Wallet che mette a disposizione dei cittadini maggiorenni un portafoglio digitale che permette di avere, nello stesso posto (virtuale), carta d'identità, tessera sanitaria e, in genere, un insieme di documenti a portata di click, come patente, passaporto e anche ricette mediche.

Per i professionisti si aggiunge un plus, rappresentato da servizi a pagamento per poter agire nel proprio ambito in maniera immediata, dalle candidature ai bandi pubblici alla fornitura delle attestazioni elettroniche.

L'IT Wallet rappresenta uno degli investimenti legati al piano per la digitalizzazione dei dati personali e della pubblica amministrazione.

Per alcuni mesi si procederà con una sperimentazione tecnica, sotto il controllo del dipartimento per la trasformazione digitale. Lo step successivo, con l'apertura a tutti i cittadini maggiorenni, partirà invece da giugno 2024 (non è da escludere che il progetto slitti a settembre).

Chiunque decida di accedere al proprio portafoglio digitale gratuito, avrà subito modo di caricare i documenti certificati, presentanti firma elettronica, sull'applicazione. Vedrà poi arrivare la carta d'identità digitale, insieme con tessera sanitaria e carta della disabilità, entro ottobre di quest'anno. Per la patente occorrerà attendere, invece, la terza fase, nella quale ci sarà spazio anche per tessera elettorale e passaporto digitale.

Un mondo di documenti a portata di click, per facilitare numerose operazioni che ogni giorno ci si ritrova a compiere. Col tempo avremo un cassetto digitale ricchissimo, che conterrà elementi come titoli di studio, licenze professionali e anche documentazioni di carattere giuridico. Tutto sarà digitale e immediatamente reperibile, cancellando i faldoni colmi di carte a rischio danneggiamento o perdita. Si pensi ad esempio a perizie e attestati tecnici di varia natura. Sarà tutto su IT Wallet, col tempo.

Al fine di poter garantire tale servizio, però, è necessario che l'utente vanti una carta d'identità elettronica o lo Spid, così da procedere all'identificazione.

Per la sicurezza dei dati, saranno attivi due livelli di validazione dei documenti, con scambio di dati senza intermediari. I cittadini avranno poi libera scelta in merito a quali documenti condividere o meno.

Anticipazione della ascrivibilità tabellare della causa di servizio ai fini di pensione privilegiata ordinaria

Pervengono richieste di chiarimenti in ordine al contenuto della [circolare n. 555/V-RS/Area 2/prot. 008744 del 19 giugno 2023](#) il cui testo avevamo riportato per estratto nel [n. 35/23 del 1° settembre 2023](#) di questo notiziario.

Con la menzionata circolare il Dipartimento della PS ha comunicato le indicazioni che l'Ispettorato Generale della Sanità Militare ha impartito a tutte le articolazioni dei comparti Difesa e Sicurezza attraverso aggiornamenti procedurali rivolti alle varie Commissioni Mediche Ospedaliere per una trattazione più spedita delle pratiche di Pensione Privilegiata Ordinaria.

Con nota M_D A0D32CC REG2023 0115316 del 06 giugno 2023 il citato Ispettorato ha rappresentato che – in accordo con PREVIMIL e l'INPS – “...al fine di semplificare, razionalizzare e ridurre i tempi di trattazione delle pratiche per la concessione della Pensione Privilegiata ordinaria, tenendo conto della criteriologia medico-legale discendente dagli art. 4 e 5 della citata legge 26 gennaio 1980 n. 9, le CMO provvedano ad ascrivere a categoria tabellare ai fini della PPO le invalidità accertate e definite a seguito di domande di ascrivibilità, ai fini del futuro diritto alla predetta prestazione, purché presentate nei quattro anni precedenti la data prevedibile per il collocamento in congedo per limiti di età, in relazione alla categoria, ruolo e grado rivestito, anche per le infermità già riconosciute dipendenti da causa di servizio”.

In sintesi, ferma restando la necessità di produrre apposita domanda non appena posti in quiescenza per vedersi riconosciuta l'attribuzione del beneficio, in un'ottica di semplificazione e razionalizzazione dei tempi di trattazione delle pratiche di concessione della PPO, il personale che si trova a non più di quattro anni dal congedo per limiti di età può far pervenire alla CMO domanda di ascrivibilità ai fini del futuro diritto alla già menzionata prestazione.

Saranno poi le CMO che, verificata la validità di tali istanze, provvederanno in “anticipo” alla compilazione del previsto quadro “Sezione PP – Giudizio ai fini di pensione privilegiata”. In questo modo si introduce una semplificazione importante a vantaggio e tutela del personale che, per infermità contratte in servizio, si è visto attribuire o sta promuovendo il riconoscimento di una causa di servizio. La stessa circolare demanda ai competenti Uffici di appartenenza degli interessati, mediante le articolazioni responsabili dell'istruttoria delle pratiche in argomento, l'accertamento del descritto requisito di anzianità anagrafica, prima di inviare le pratiche alle CMO per la loro definizione o, in caso di pratiche già in trattazione, il rilascio agli interessati di apposita attestazione, da esibire alle Commissioni Mediche Ospedaliere, qualora, invitati a visita nel quadriennio utile, ne facciano richiesta.

Nella nota in questione, si specifica, altresì, che il processo verbale emesso dalle competenti CMO dovrà essere trattenuto nel fascicolo personale custodito presso l'Ente di appartenenza del dipendente e debitamente trasmesso nel caso di trasferimento ad altra sede od ufficio.

Intervenuta, poi, la cessazione dal servizio, il processo verbale dovrà essere trasmesso, dall'ultimo Ente di servizio, all'Organismo previdenziale preposto alla trattazione della pratica pensionistica, unitamente alla domanda di PPO, che il dipendente è comunque tenuto a presentare al momento della cessazione (fatti salvi i casi di cui all'art. 167, comma 1, del d.P.R. 1092/1973), tenendo conto che, per quanto concerne i processi verbali che prevedono un giudizio, ai fini di PPO, per “assegno rinnovabile”, in relazione a patologie eventualmente suscettibili di miglioramento, sarà cura degli Organismi previdenziali promuovere gli ulteriori accertamenti sanitari per l'acquisizione del definitivo giudizio di ascrivibilità ai fini di PPO. Presso le segreterie provinciali del SIULP è disponibile un facsimile di istanza per la sottoposizione a visita per l'ascrivibilità tabellare ai fini della concessione della pensione privilegiata ordinaria.

Prorogati i termini di prescrizione dei contributi omessi in relazione a pensioni e TFR

Il combinato normativo tra Decreto Milleproroghe e Legge di Bilancio 2024 prevede la proroga di un anno della prescrizione degli obblighi contributivi in relazione alle pensioni e a TFR dei dipendenti pubblici.

l'INPS ha fornito nei giorni scorsi le istruzioni aggiornate e ripercorso il regime sanzionatorio di riferimento. Lo scopo è quello di concedere più tempo per sanare le irregolarità.

La prescrizione delle contribuzioni dovute alla Gestione Dipendenti Pubblici (GDP) è inapplicabile fino al 31 dicembre 2024 per quanto riguarda i periodi retributivi fino al 31 dicembre 2019 (invece del 31 dicembre 2018). Lo slittamento di un anno riguarda il versamento delle contribuzioni previdenziali e quelle per i trattamenti di fine servizio o di fine rapporto (TFS-TFR), così come quelli dovuti per rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (e assimilati) e la denuncia dei compensi effettivamente erogati. Significa che c'è ancora un anno per mettersi in regola pagando i contributi omessi e dovuti in favore dei lavoratori interessati dalla proroga.

Lo slittamento di un anno della prescrizione di questi vecchi contributi non versati impatta anche sulle relative sanzioni. Le PA che provvederanno – anche in modalità rateale – entro il 31 dicembre 2024 all'adempimento degli obblighi, non dovranno corrispondere le sanzioni civili per omissione contributiva. Per quanto riguarda l'assolvimento degli obblighi verso i dipendenti iscritti alla Gestione ex INPDAP, inoltre, per i periodi di paga fino al 31 dicembre 2004, le PA devono inviare i flussi UniEmens/ListaPosPA. Per i periodi di servizio fino al 31 dicembre 2013 (in riferimento agli iscritti alla CTPS, MEF-SPT – oggi MEF-NoiPA) e dal 1° gennaio 2005 al 30 settembre 2012 (iscritti a CPDEL, CPUG, CPI, CPS e alle altre Gestioni), invece, le PA possono usare i flussi UniEmens/ListaPosPA o l'applicativo “Nuova Passweb”. È possibile effettuare la sistemazione delle posizioni assicurative per l'assolvimento degli obblighi contributivi relativi ai periodi di servizio successivi al 31 dicembre 2013 (CTPS) e al 30 settembre 2012 (altre Casse), infine, solo utilizzando il flusso di denuncia Uniemens/ListaPosP.

SIULP Caltanissetta: eletto nuovo Segretario Provinciale

Il Direttivo Provinciale del Siulp di Caltanissetta ha eletto il collega Massimiliano OCCHIPINTI nuovo Segretario Generale Provinciale. Al neo-eletto Segretario gli auguri di buon lavoro e al Segretario uscente Patrizio GIUGNO, un ringraziamento per il prezioso lavoro sin qui svolto.

tratto da: *Siulp Collegamento Flash numero 9/2024 del 2 Marzo 2024